ART. 42 - PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE

ART. 42.1 - PANNELLI SOLARI TERMICI

In tutte le zone omogenee, la posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda è consentita preferibilmente sulle coperture degli edifici e con i serbatoi di accumulo possibilmente installati all'interno dell'edificio ovvero vengano posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via e di colore che ne minimizzino l'impatto paesaggistico.

ART. 42.2 - IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE

1. CARATTERISTICHE GENERALI EOBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul proprio territorio, con particolare riferimento al fotovoltaico, in maniera articolata a seconda delle zone omogenee interessate e delle loro peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche e insediative, dettando le condizioni per un loro corretto inserimento nel contesto territoriale.

3. INTERVENTI AMMESSI

L'installazione di pannelli solari termici e di cellule fotovoltaiche è ammessa solo nelle seguenti zone urbanistiche, nel rispetto delle loro specifiche prescrizioni.

A. ZONE RESIDENZIALI E MISTE

Nelle Zone residenziali è consentita l'installazione di cellule fotovoltaiche nel limite massimo di 6KW di potenza elettrica nominale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- <u>Edifici ricadenti in Zona A, B0 e contrassegnati con campitura rossa sulla tavola della Zonizzazione</u>
 - a) sulle coperture
 - integrati nella copertura o aderenti alla stessa e ove possibile posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via.
- Edifici ricadenti in Zona B1, B2, C, O,T e in Zona impropria
 - a) sulle coperture
 - seguano la pendenza del tetto, siano aderenti alla falda o integrati nella copertura.
 - b) posizionati a terra
- Edifici ricadenti in Zona A, B0, B1, B2, aventi oggetto attività produttive,attività commerciali,aziende agricole/vinicole
 - a) sulle coperture
 - In deroga al punto A, con potenza massima fotovoltaica generante un quantitativo pari all'autoconsumo ed inoltre installati integrati nella copertura o aderenti alla stessa e ove possibile posizionati sulla falda meno visibile dalla via pubblica.

B. ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale compresa nel limite dell'autoconsumo.

- a) sulle coperture
 - seguano la pendenza del tetto, siano aderenti alla falda.
- b) posizionati a terra

C. ZONE PRODUTTIVE

Insediamenti produttivi in Zona D e D/H

In tale zona è consentita l'installazione di pannelli della potenza elettrica nominale necessaria alle esigenze dell'attività.

Pagina 93 di 132

- a) <u>sulle coperture</u>
 secondo tipologia costruttiva.
- b) posizionati a terra

Parco fotovoltaico in Zona D e D/H

In questo caso è consentita l'installazione di pannelli della potenza elettrica nominale compatibile con la dimensione del lotto e delle eventuali cabine di trasformazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

Distanza dai confini

- dal bordo esterno del pannello più esterno, nella sua massima estensione planimetrica, min: 10.00 m
- della cabina min: 1,50 m

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 34, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

• Edifici ricadenti in Zona H ed in Zona impropria

Per questa tipologia zonizzativa la potenza elettrica nominale ammessa è nel limite dell'autoconsumo, sia nel caso di posizionamento sulle coperture degli edifici, sia nel caso di posizionamento a terra.

• Edifici agricoli ricadenti in Zona agricola (E4.1, E4.2,E5, E6, E7)

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale compresa nel limite dell'autoconsumo.

- a) sulle coperture
 - seguano la pendenza del tetto e siano aderenti alla falda.

Parco fotovoltaico in Zona E5 ed E6

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici della potenza elettrica nominale necessaria alle esigenze e delle eventuali cabine di trasformazione,nel rispetto dei seguenti parametri:

<u>Distanze del bordo esterno del pannello più esterno, nella sua massima estensione planimetrica:</u>

- da zone residenziali e per servizi:
 - per impianti di potenza fino a 500 KW, min: 150 m
 - per impianti di potenza oltre a 500 KW, min: 200 m
- da residenze sparse min:50 m
- da strade, min: 10,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore
- da confini, min: 10,00 m
- dai corsi d'acqua, min: 300 m
- da cimiteri: secondo relative fasce di rispetto riportate sulla Zonizzazione
- tra singoli siti:
 - per impianti di potenza fino a 500 KW min: 200 m
 - per impianti di potenza oltre a 500 KW min: 500 m

Distanza dai confini

cabina, min: 1,50 m

Recinzione

La recinzione è prevista in rete metallica plasticata su paletti di acciaio infissi nel terreno di H max: 2,00 m, lungo la quale dovranno essere previsti passaggi per la piccola fauna.

Pagina 94 di 132

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 34, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

Norme generali

- Una volta dismessa l'attività di produzione di energia elettrica, l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli e dei loro supporti, della cabina di trasformazione, della recinzione e di ogni altro fabbricato presente nell'area di intervento.
 - Dovrà essere invece mantenuto unicamente il verde di mitigazione.
 - Un impianto è da intendersi dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.
- 2) Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto dell'installazione degli impianti fotovoltaici, non è consentito né l'utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli né la rimozione del terreno vegetale fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti.

C. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Per necessità di riqualificazione ambientale e/o di risanamento igienico-sanitario è consentito sostituire il manto di copertura esistente realizzato con materiali diversi dal coppo con pannelli fotovoltaici, in deroga al limite di potenza elettrica nominale ammessa nella zona omogenea di appartenenza.

D. NORME PARTICOLARI

Deroghe alle disposizioni riportate al presente articolo.

- Per gli interventi da realizzarsi sull'area dell'ex cava "Casanova" in frazione di Firmano, prevalgono le specifiche prescrizioni di cui alla Variante n.5 al P.R.G.C.per la corrispondente delimitazione.
- Per gli interventi da realizzarsi in località "Casali Pasc", mapp.198 del F.6, prevalgono le specifiche prescrizioni di cui alla Variante n.6 al P.R.G.C.
 - Nella medesima località è inoltre consentita la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse, sempre in conformità alla citata Variante n.6.